

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUTA DI
COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL
REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

Art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360

Art. 1

Istituzione

1. E' istituita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, c. 142, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 2

Aliquota e base imponibile

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota di compartecipazione stabilita con apposita deliberazione del Consiglio comunale da adottare entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. L'aliquota di compartecipazione può essere stabilita fino a un massimo dello 0,8%.

Art. 3

Soggetti passivi

1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel *Comune di Taino* alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa se, per l'anno in cui l'addizionale è applicata, ai sensi dell'art. 2, risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d'imposta previsto dall'art. 165, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 4.

Art. 4

Esenzione

1. Ai sensi dell'art. 1, c. 3 bis, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, ai soggetti, definiti come all'art. 3 del presente regolamento, che risultano possessori di un reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti agli stessi fini inferiore a € 10.000,00 non si applica l'aliquota di compartecipazione adottata con deliberazione di cui all'art. 2.

Art. 5

Modalità di versamento

1. Le modalità di versamento dell'addizionale sono quelle stabilite dall'art. 1, cc 4 e 5, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2011.